

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1343-B

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PIZZOL, CANNATA, MARNIGA, FAVILLA,
LEONARDI, GAROFALÒ, SANTALCO e DELL'OSSO**

(V. Stampato n. 1343)

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del
Senato della Repubblica nella seduta antimeridiana del 5 aprile 1989
(V. Stampato Camera n. 3838)*

*modificato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato)
della Camera dei deputati nella seduta del 28 marzo 1990*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 aprile 1990*

**Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6, della
legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'articolo 3 della legge 17
dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle
leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento,
rispettivamente, della Ragioneria generale dello Stato e dei
servizi periferici del Ministero del tesoro**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. I benefici di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, avranno le seguenti decorrenze:

a) agli effetti giuridici dal 1° luglio 1972, così come previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, o, comunque, dalla data del decreto di nomina, se successiva;

b) agli effetti economici dalla data di entrata in vigore rispettivamente della legge 7 agosto 1985, n. 427, e della legge 17 dicembre 1986, n. 890.

2. Le mansioni richieste per l'applicazione dei benefici di cui al comma 1 sono quelle previste dall'articolo 172 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e cioè quelle di concetto, tecniche e amministrative.

3. Le promozioni conseguite per effetto della presente legge, contrassegnate dagli stessi provvedimenti adottati per il troncone di concetto delle ex carriere speciali, danno titolo alla collocazione in ruolo secondo l'ordine conseguito nelle relative graduatorie, dopo l'ultimo degli impiegati delle carriere direttive o del ruolo ad esaurimento, pervenuti alla medesima qualifica con la stessa decorrenza ed aventi uguale anzianità di servizio.

4. Gli impiegati della carriera di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato e delle Direzioni provinciali del Tesoro in

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

possesso dei requisiti previsti, rispettivamente, dall'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dall'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, che siano transitati, quali vincitori di concorso, nei ruoli della carriera direttiva del Ministero del tesoro, possono chiedere, con istanza da presentare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di fruire dei benefici di cui alle norme sopra citate.

5. La ricostruzione di carriera del personale anzidetto si effettua nel ruolo della carriera direttiva di appartenenza all'entrata in vigore della presente legge o, in mancanza, in altro ruolo della carriera direttiva pur rimanendo in servizio nel settore dell'amministrazione di appartenenza.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in 3.115,144 milioni di lire per il 1990 e in 931,707 milioni di lire a decorrere dall'anno 1991, si provvede per gli anni 1990, 1991 e 1992 mediante riduzione, per corrispondenti importi, dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria».